



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

Data della deliberazione

17 aprile 2025

N° 10/ CD

OGGETTO:

“Giudizio Ditta
SALMERI Francesco
/CAS - Tribunale di
Messina R.G.
7215/2017 -
Approvazione accordo
transattivo - presa d'atto
ed autorizzazione alla
sottoscrizione. – “

***ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO***

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **diciassette** del mese di **aprile** alle ore **13:45**, in Messina, presso gli Uffici del Consorzio, si è riunito il Consiglio Direttivo presieduto dal Presidente, Avv. Filippo Nasca, con l'intervento dei Signori:

dott.ssa Patrizia Valenti – Vicepresidente – (in video conferenza);

Ing. Massimo Brocato - Componente - (in video conferenza);

Dott. Calogero Mattina – presidente Collegio dei Revisori (in video conferenza);

Assiste il Direttore Generale dott. Calogero Franco Fazio (presente in sede).

OMISSIS



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Giudizio Ditta SALMERI Francesco /CAS - Tribunale di Messina R.G. 7215/2017 - Approvazione accordo transattivo - presa d'atto ed autorizzazione alla sottoscrizione.

PREMESSO:

CHE con Atto di Citazione notificato in data 27/12/2017 la Ditta Salmeri Francesco chiamava in giudizio il CAS dinanzi al Tribunale di Messina per chiedere il pagamento di n. 8 fatture emesse tra 4/6/2007 ed il 8/2/2010 per complessivi € 78.343,24 IVA compresa;

Che il CAS, non rinvenendo tra i propri archivi alcuna documentazione relativa alle fatture indicate ed agli interventi effettuati si costituiva in giudizio con l'Avv. Gianfranco Spanò, contestandone la legittimità della richiesta per carenza di documentazione e sollevando anche probabili vizi di prescrizione;

Che il Giudice del Tribunale di Messina con provvedimento del 13/1/2025 disponeva l'espletamento di una CTU Tecnico contabile per la risoluzione della controversia. A seguito delle sedute svolte e dall'esame della documentazione prodotta da controparte il CTU formulava una proposta transattiva limitando il riconoscimento del credito a sole 3 fatture per l'importo di € 25.976,56 che maggiorati di interessi di mora e spese legali quantificava in complessivi € 39.000,00 l'importo del risarcimento a saldo e stralcio.

Che alla operazioni peritali hanno partecipato il Legale del CAS, il CTP nominato ed il Responsabile dell'Ufficio Contenzioso che hanno ritenuto la suddetta proposta meritevole di accoglimento in funzione dell'alea del giudizio per somme ampiamenti maggiori;

CHE il suddetto Accordo è stato sottoposto anche allo scrutinio del Collegio dei Revisori che con verbale n. 6 del 25/3/2025 hanno espresso il proprio parere favorevole;

Considerato che i presupposti del ricorso alla transazione da parte degli enti pubblici sono quelli propri di ogni soggetto dell'ordinamento giuridico (la legittimazione soggettiva e la disponibilità dell'oggetto), e quelli specifici di diritto pubblico (la natura del rapporto tra privati e pubblica amministrazione), e che la transazione si caratterizza, almeno in linea generale, per la presenza di una res dubia, e di un sacrificio economico bilaterale, circostanze che risultano ricorrere nel caso di specie.

Considerato che la transazione che vede parte la P.A., come ribadito più volte in via giurisprudenziale, risulta procedibile solo se ha ad oggetto posizioni giuridiche soggettive disponibili (art. 1966 c.c.) e cioè quando le parti hanno il potere di estinguere il diritto in forma negoziale, ancorché, come nel caso di specie, nell'ambito di un giudizio pendente e su espressa proposta del giudice;

Dato atto che il negozio transattivo deve altresì essere adottato soltanto in presenza di interessi economici di diritto pubblico, e che nel caso di specie appare ragionevole e fondata una strategia di contenimento dell'esposizione debitoria, anche potenziale, dell'ente, attraverso il ricorso ad una composizione transattiva che consenta, a fronte di una res dubia, ed a fronte del concreto rischio di soccombenza, una razionale e sostenibile distribuzione della spesa in un arco temporale congruo.

Dato atto che la medesima strategia transattiva attraverso pagamenti rateali di obbligazioni passive risulta adottata dall'ente anche per altre situazioni debitorie (Iva, pagamenti ad imprese per riserve o determinazione dei collegi tecnici consultivi, ecc.)

Dato atto che, come ricordano le sezioni di controllo della Corte dei conti, "uno degli elementi che l'ente deve considerare è la convenienza economica della transazione in relazione



all'incertezza del giudizio". Tale incertezza non deve essere intesa in senso assoluto, bensì relativo, e deve essere valutata in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e alla presenza di eventuali orientamenti giurisprudenziali. Infatti la scelta se proseguire il giudizio o se addivenire ad una transazione costituisce l'estremo opposto della eventualità che l'amministrazione aneli a tutti i costi ad una pronuncia giudiziale e rischi, di conseguenza, di adottare un comportamento processuale di resistenza temeraria. L'abuso del processo potrebbe infatti integrare il presupposto per l'insorgenza del danno erariale. La scelta dell'amministrazione, in sé insindacabile, di non addivenire ad una transazione, ma di resistere ostinatamente e sine causa nel processo "non può essere spinta fino al punto da costituire un'area entro la quale ogni atto o fatto di amministrazione attiva possa essere sottratto al sindacato giurisdizionale", come ha ribadito la giurisprudenza contabile.

Considerato che nella conclusione di reciproche concessioni su una controversia complessa assai risalente nel tempo, come quella che qui rileva, è ragionevole una transazione qualora si siano ponderati in maniera approfondita gli interessi in gioco e si siano raccolti i pareri dei revisori dei conti e dell'avvocatura interna all'amministrazione. Il ricorso a tale strumento di composizione della lite, ove risulti conveniente per l'amministrazione, risulta altresì assistito da una lunga istruttoria, in esito alla quale può darsi atto di un percorso logico seguito per giungere alla definizione transattiva della controversia, in conformità al principio del buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost., essendo l'attività della p.a. sempre "finalizzata alla cura concreta di interessi pubblici e quindi alla migliore cura dell'interesse intestato all'ente".

Tutto ciò premesso e ritenuto

VISTO il vigente Statuto del Consorzio per le Autostrade Siciliane.

VISTO il parere favorevole, in calce riportato, espresso in ordine al presente provvedimento dal Dirigente Generale del Consorzio;

Tanto premesso e ravvisata la necessità di provvedere in merito

si propone che il Consiglio Direttivo

DELIBERI

DI PRENDERE ATTO dello schema di accordo transattivo, da sottoscrivere con la Ditta Salmeri Francesco, che si allega alla presente per farne parte integrale e sostanziale, per la definizione del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Messina R.G. 7215/2017, mediante il pagamento della somma di 39.000,00 (Trentanovemila/00) oltre le spese del CTU come dettagliatamente descritta nell'accordo stesso;

Di autorizzare per l'effetto il Presidente, n.q. di legale rappresentante dell'Ente, a sottoscrivere l'accordo transattivo

DI TRASMETTERE copia della presente all' Ufficio Contenzioso per i successivi adempimenti consequenziali ;

Il Dirigente Generale
(Dott. Calogero Franco Fazio)



IL CONSIGLIO DIRETTIVO

RITENUTE condivisibili le premesse e sulla scorta del parere espresso dal Dirigente Generale;
VISTI i pareri – come di seguito espressi – in ordine all'adozione del presente provvedimento.

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario e di Ragioneria

In ordine alla proposta di deliberazione relativa a : “ *Giudizio Ditta SALMERI Francesco /CAS - Tribunale di Messina R.G. 7215/2017 - Approvazione accordo transattivo - presa d'atto ed autorizzazione alla sottoscrizione.* ” esprime parere FAVOREVOLE


Il Responsabile
(D.ssa Caterina Lombardo)



Il Direttore Generale

In ordine alla proposta di deliberazione relativa a : “ *Giudizio Ditta SALMERI Francesco /CAS - Tribunale di Messina R.G. 7215/2017 - Approvazione accordo transattivo - presa d'atto ed autorizzazione alla sottoscrizione.* ” esprime parere FAVOREVOLE

Il Dirigente Generale
(Dott. Calogero Franco Fazio)



VISTO il vigente Statuto del Consorzio per le Autostrade Siciliane

Ad unanimità di voti
DELIBERA

DI PRENDERE ATTO dello schema di accordo transattivo, da sottoscrivere con la Ditta Salmeri Francesco , che si allega alla presente per farne parte integrale e sostanziale , per la definizione del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Messina R.G. 7215/2017, mediante il pagamento della somma di 39.000,00 (Trentanovemila/00) oltre le spese del CTU come dettagliatamente descritta nell'accordo stesso;

Di autorizzare per l'effetto il Presidente, n.q. di legale rappresentante dell'Ente, a sottoscrivere l'accordo transattivo

DI TRASMETTERE copia della presente all' Ufficio Contenzioso per i successivi adempimenti consequenziali ;

Voto consultivo ai sensi dell'art. 10 dello Statuto

Il Dirigente Generale
Dott. Calogero Franco Fazio



Il Presidente
Avv. Filippo Nasca

